

Assicurazione Vita Collettiva Monoannuale Long Term Care

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
LTC monoannuale di gruppo 3/6 ADL - Tar. 110F

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2022
ed è l'ultima versione disponibile



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.379.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.0061 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Vita S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto in forma collettiva che garantisce, a fronte del pagamento del premio, l'erogazione di una rendita mensile in caso di perdita dell'autosufficienza nel compimento delle attività elementari della vita quotidiana.

L'assicurazione è stipulata da un Datore di lavoro in adempimento ad un obbligo derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro.



Che cosa è assicurato/Quali sono le Prestazioni?

Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza dell'Assicurato

E' previsto il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato stesso nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, da corrispondere a seguito del riconoscimento dello stato di non autosufficienza e finché l'Assicurato è in vita.



Che cosa NON è assicurato?

✗ Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza: è esclusa dalla garanzia la perdita di autosufficienza dovuta a partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra o ad atti criminali, tentativo di suicidio e lesioni provocate volontariamente, alcolismo ed uso di droghe, rifiuto di seguire le prescrizioni mediche, contaminazione radioattiva, malattie nervose e mentali di origine non organica, pratica di sport pericolosi, infezioni da HIV.



Ci sono limiti di copertura?

! La garanzia decorre dopo un periodo di carenza di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della copertura assicurativa.



Dove vale la copertura?

✓ Il contratto assicura il rischio di non autosufficienza senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

Non è previsto l'obbligo di comunicare alla Società eventuali modifiche rilevanti riguardanti il profilo assicurativo eventualmente intervenute in corso di contratto.

La denuncia deve essere accompagnata o seguita da un certificato del medico curante che attesti lo stato di non autosufficienza, l'epoca di esordio dei disturbi psico – motori e la precisazione circa la causa delle condizioni di non autosufficienza.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto è determinato come media dei premi calcolati in base all'età ed al sesso di ciascun Assicurato che compone la collettività. L'entità del premio quindi dipende dalla composizione della collettività ed è fisso per tutti gli Assicurati. Presupposto per l'ingresso nella collettività è l'accertamento dello stato di salute di ogni Assicurato.

L'età di ciascun Assicurato viene ricalcolata ad ogni ricorrenza annuale di Polizza e, di conseguenza, il Premio viene adeguato di anno in anno.

In occasione dei rinnovi annuali la Società ha il diritto di modificare il calcolo del premio ogni cinque anni, qualora le basi statistiche e/o demografiche denunciassero significative insufficienze rispetto alla sinistralità osservata.

Il pagamento del Premio è a carico dell'Azienda Contraente; nei contratti stipulati per conto altrui l'onere del pagamento è sostenuto, in tutto o in parte, dagli Assicurati stessi.

Per gli ingressi di Assicurati successivi alla data di decorrenza della Polizza si stabiliranno dei ratei di premio definiti in proporzione alla durata della copertura.

Il versamento del Premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata monoannuale: tale copertura viene attivata a partire dalle ore 00.00 del giorno indicato in Polizza quale Data di Decorrenza e si rinnova ad ogni ricorrenza annuale successiva per la durata prevista nella convenzione stipulata tra il Contraente e la Società.

La copertura assicurativa entra in vigore con il pagamento del premio e la sottoscrizione del Mandato di Adesione.

Per gli ingressi di nuovi Assicurati non coincidenti con la data di rinnovo annuale dell'assicurazione, la copertura assicurativa entra in vigore alle ore 00.00 del giorno indicato nell'Appendice recante l'inserimento della nuova posizione assicurativa.

In corso d'anno la copertura può cessare con la risoluzione del rapporto di lavoro tra Contraente ed Assicurato.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha facoltà di revocare la proposta mediante lettera raccomandata inviata alla Società o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

Può altresì recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso sempre dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

La risoluzione del contratto con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali può avvenire a seguito di mancato pagamento del premio alla ricorrenza anniversaria (rinnovo) indicata nella Convenzione tra il Contraente e la Società.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ

NO

Il contratto non prevede la possibilità di interruzione del pagamento dei premi in corso d'anno in quanto il premio è versato in un'unica soluzione.

Il mancato pagamento dei premi alle ricorrenze anniversarie indicate nella Convenzione (rinnovi) comporta la risoluzione del contratto senza possibilità di riattivazione.